

DMZ RICORDA N. 205 DEL 10 NOVEMBRE 2025

SANZIONI SUI VERSAMENTI DI IMPOSTE QUANTO SI DEVE PAGARE IN BASE AL RITARDO (PRIMA PARTE)

Molti clienti continuano ad essere confusi in relazione a come vengono calcolate le sanzioni su versamenti di imposta.

In questo DMZ Aggiorna e in quello successivo cercheremo quindi di fare un po' di chiarezza in relazione a disposizioni tutt'altro che "semplici".

Come già indicato in precedenti DMZ Aggiorna, dal 1° settembre 2024 trovano applicazione nuove disposizioni sanzionatorie, sia in termini di penalità applicabili in senso stretto, che di principi generali che regolano questo ambito: tra queste vi è anche una diversa, e quantitativamente più ridotta, disciplina applicabile agli omessi o ritardati versamenti, che diversifica il trattamento rispetto al tempo trascorso dalla violazione.

A partire dal 01/09/2024, vengono infatti puniti con la sanzione del 25% coloro che non eseguono, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni (i c.d. versamenti diretti), detraendo eventualmente l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto.

È stata ridotta la precedente aliquota del 30%, la quale a sua volta impatta sulla norma per cui i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni vedono applicata la suddetta penalità ma in misura dimezzata, che sarà dunque pari al 12,50%, sempre a partire dall'inizio del mese di settembre '24.

Fino a qui, bene o male, la situazione non è variata di molto rispetto al passato, posto che l'ausilio dei software – o banalmente di calcolatrici o fogli di calcolo – è in ogni caso necessario per determinare l'importo da versare a titolo sanzionatorio.

La questione varia ulteriormente per i ritardi ridotti a livello temporale, in quanto la stessa norma dispone che, fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati entro i primi 15 giorni, la sanzione vista in precedenza è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo: quindi, in sostanza, divenendo pari allo 0,83% giornaliero.

Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà pubblicato un riepilogo di quanto sopra esposto e si illustrerà entro quando e come poter utilizzare anche l'istituto del Ravvedimento Operoso per ridurre ulteriormente il carico sanzionatorio su pagamenti tardivi di imposte rispetto alla scadenza originaria.

Lo Studio resta a completa disposizione.